



MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

Comune di Santa Venerina Città Metropolitana

CONVENZIONE

tra

COMUNE DI SANTA VENERINA

e

COMMERCianti DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI
PRIMA NECESSITÀ

Premesso che:

- con la deliberazione n. 124 del 28/03/2020 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Emergenza COVID-19, Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della Regione”, la Giunta della Regione Sicilia, al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, ha deliberato di destinare complessivi € 100 milioni, di cui € 30 milioni a valere sul Fondo PO FSE obiettivo specifico 9.1;

- con DDG n.129 dell'01/02/2021 si e' proceduto all'approvazione dello schema di riparto tra i Comuni della somma complessiva di € 29.999.346,00 da trasferire a valere del POC 2014/2020, vincolate quale intervento di sostegno sociale per beni di prima necessita' da destinare ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, ai Comuni dell'Isola che possono erogarle in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi degli Enti del Terzo Settore, garantendo comunque l'identificazione dei destinatari finali;

- con DDG n130 dell'01/02/2021 e' stata assegnata al Comune di Santa Venerina, per gli interventi di cui sopra, la somma complessiva di € 51.198,00;

Atteso che il Comune di Santa Venerina, erogando buoni spesa in via diretta, ritiene dover coinvolgere tutti gli operatori economici interessati alla fornitura di generi alimentari e di beni di prima necessita' in modo da rendere spendibili tali titoli;

Ritenuto che con tale sistema si intende fare acquisire al beneficiario del buono spesa un titolo valido per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessita' presso soggetti convenzionati, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilita' di tutta l'azione amministrativa con il pieno controllo del contributo pubblico in attuazione dei principi espressi dalla L. 328/200 (artt. 17 e 22);

Ritenuto, altresì, dover disciplinare le modalita' di accettazione e rendicontazione da parte dell'esercente dei buoni spesa consegnati dai singoli beneficiari, al fine della corresponsione del valore corrispondente;

Preso atto che il Comune di Santa Venerina sta provvedendo alla stampa ed alla distribuzione di Buoni Spesa nominali del valore di euro 50,00 cadauno e di altro taglio a seconda degli specifici importi da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Amministrazione Comunale di Santa Venerina, con sede in piazza Regina Elena - P.I. 00482350873, legalmente rappresentata dal Titolare del Settore II Dott. Giuseppe Sapienza, giusta determina sindacale n. 22 del 01.06.2020, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale

ED

il Sig. _____, nato a _____ CF: _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta /Società' _____, gestore dell'esercizio commerciale di generi alimentari/prodotti di prima necessità, ubicato a Santa Venerina in via _____ con P.IVA: _____, PEC/EMAIL: _____;

Alla luce di quanto sopra premesso, le parti contraenti come in epigrafe identificate

Convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la fornitura di prodotti alimentari e/o beni di prima necessità, da parte dell'Esercente al portatore dei buoni spesa, che costituiscono voucher emessi dall'Amministrazione ai nuclei familiari che versano in **difficolta' economiche a seguito dell'emergenza Covid-19**.

La finalità primaria è quella di porre in essere misure urgenti di solidarietà alimentare per fronteggiare l'impossibilità, per i nuclei familiari in stato di emergenza economica, di provvedere al proprio sostentamento alimentare. Ciò in ragione della necessità, come disposto dai provvedimenti governativi regionali, nazionali e comunali, di contenere la diffusione del contagio tramite la chiusura di tutte le attività economiche non rientranti nei servizi essenziali e di garantire la tenuta del sistema sanitario.

Art. 2 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Art. 3 Buoni spesa

Il Comune di Santa Venerina distribuisce ai cittadini in stato di necessità buoni spesa di tipo nominale, singolarmente controfirmati dal Sindaco, del valore di euro 50,00 cadauno e di altro taglio a seconda degli specifici importi da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

I buoni spesa hanno una data di emissione ed una data di scadenza. Sono stampati su carta tipografica, a colori, ed hanno dimensione di circa 16,5 x 90 cm come da fac simile allegato alla presente convenzione.

I buoni sono contrassegnati da un timbro a secco (in rilievo), da un numero progressivo e da un codice univoco alfanumerico funzione dei dati del buono stesso, secondo un algoritmo riproducibile ma non decifrabile.

Ogni voucher/buono spesa deve riportare i loghi della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo, riportati nell'intestazione della presente.

Ogni buono dovrà essere speso per intero esclusivamente dall'intestatario previa presentazione del relativo documento di identità ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Il commerciante, una volta incassato il buono, al fine di annullare lo stesso rispetto ad un suo potenziale nuovo utilizzo, si impegna a tagliarne uno spigolo come da traccia grafica.



Fac Simile Buono spesa

Art. 4 Obblighi dell'esercizio commerciale convenzionato

L'esercizio commerciale convenzionato si impegna e si obbliga:

- ad accettare, senza riserva alcuna e nei limiti di validità ed entità dei buoni spesa, il buono spesa, in luogo del pagamento in contanti, per l'acquisto di generi alimentari, previa presentazione dello stesso, richiedendo al beneficiario l'apposizione della data e della firma sul retro del buono;
- ad accettare l'utilizzo dei buoni spesa solo e soltanto per l'acquisto dei beni inclusi nel richiamato elenco di cui al punto 5;
- a procedere alla vendita di beni alimentari a prezzi non superiori rispetto a quelli praticati al pubblico;
- a rendicontare con periodicità mensile, provvedendo a trasmettere al Comune di Santa Venerina una nota spesa con allegati i buoni spesa accettati unitamente ad una copia dello scontrino fiscale emesso al momento dell'acquisto dei beni da parte del beneficiario o in alternativa ad emettere fattura elettronica fuori campo IVA per un importo, pari al valore dei buoni rendicontati e dei documenti commerciali emessi al momento della cessione dei beni;
- ad accettare per l'intero importo di acquisto dei beni ammissibili, l'utilizzo dei buoni spesa da parte del beneficiario; non è ammessa erogazione di resto in denaro;
- a garantire la vendita di beni alimentari e/o di prodotti di prima necessità a mezzo dei buoni spesa per tutta la durata della presente convenzione, senza interruzione alcuna, se non per sopravvenute indicazioni normative/regolamentari;
- ad assumere la piena responsabilità della qualità dei beni forniti ai titolari dei buoni spesa/voucher;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura di che trattasi;

Gli esercizi commerciali potranno praticare, volontariamente, sconti differenziati sui beni alimentari e/o beni di prima necessità per gli assegnatari dei buoni spesa.

La ditta non avrà nulla a pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune nel caso in cui non dovesse essere scelta da alcun utente.

Art. 5 Beni acquistabili con il buono spesa

Sono ammissibili all'acquisto tramite l'utilizzo del buono spesa:

- alimenti;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti per l'igiene personale e domestica;
- bombole del gas;
- dispositivi di protezione individuale;
- pasti pronti;

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo di buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro e ricariche telefoniche.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono spesa da parte del beneficiario verificando che i prodotti rientrino tra quelli ammessi.

Art. 6 Rendicontazione e liquidazione

L'esercizio commerciale contraente, al fine di ottenere la liquidazione dei buoni spesa consegnati dovrà produrre:

- la nota spesa con allegati i buoni spesa accettati, e copia dello scontrino fiscale emesso al momento dell'acquisto, per i riscontri contabili. Gli importi dei rimborsi corrisponderanno al valore nominale dei buoni presentati e si intendono comprensivi di qualsiasi onere fiscale e non fiscale. In alternativa potrà essere emessa fattura elettronica fuori campo IVA per un importo, pari al valore dei buoni rendicontati e dei documenti commerciali emessi al momento della cessione dei beni;
- La documentazione dovrà essere inoltrata all'Ufficio responsabile dei Servizi Sociali Comunali.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione, l'esercizio commerciale dovrà indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato per la liquidazione delle somme di cui ai buoni spesa incassati ed inoltre, si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla legge n.136/2010 art. 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Dovrà essere in regola con il DURC all'atto del pagamento da parte del Comune;

In assenza di valida documentazione, la liquidazione non potrà essere disposta e nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'esercizio commerciale contraente.

Art. 7 Risoluzione

Le parti possono recedere da tale accordo mediante comunicazione scritta.

La presente convenzione si intende risolta *ex lege* nelle seguenti fattispecie:

- nel caso in cui la parte, unilateralmente e senza comprovata ragione, sospenda l'accettazione dei buoni spesa, o li accetti per un valore inferiore a quello nominale;
- a seguito di cancellazione della Camera di commercio;
- per revoca e/o annullamento licenza di commercio;
- in caso di comprovate inosservanze delle norme relative alla disposizione antimafia D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii..

Art. 8 Riservatezza dei dati

L'esercente, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, e' tenuta al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

Art. 9 Formalità

Il presente atto e' redatto sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione in caso d'uso.

Art. 10 Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sara' devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

Art. 11 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia espressamente alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

Per il Comune di Santa Venerina
Il Titolare di P.O del Settore 2°
Dott. Davide Musmeci

La Ditta
